

## TRATTAMENTO FISCALE DELLE EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA.

### Persone fisiche

In base all'art. 138, comma 14, della legge 388/2000 costituisce onere detraibile dall'imposta Irpef ai sensi dell'articolo 15 comma 1 lett. i-bis) del Tuir, il 19% delle erogazioni liberali in denaro, fino ad un importo massimo di € 2.065,83, effettuate in favore delle popolazioni colpite dal sisma, eseguite esclusivamente per il tramite di:

- ◆ Onlus
- ◆ Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro
- ◆ Fondazioni, Associazioni, Comitanti ed Enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari
- ◆ Amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali
- ◆ Enti pubblici non economici
- ◆ Associazioni sindacali e di categoria.

Per fruire del beneficio fiscale l'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Con le modalità di pagamento sopra descritte la detrazione fiscale può essere usufruita esclusivamente tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi modello 730 o Unico.

In caso di erogazione liberale effettuata tramite il datore di lavoro (ad esempio a seguito della devoluzione di somme equivalenti a ore lavoro) questi, in qualità di sostituto d'imposta, può riconoscere in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, la detrazione d'imposta del 19%. L'importo versato e l'ammontare della detrazione fruita saranno evidenziati negli appositi campi del modello CUD; nello spazio annotazioni sarà indicato che la detrazione riconosciuta è relativa ad erogazione liberale alle Onlus.

Qualora il datore di lavoro non riconosca la detrazione in sede di conguaglio, il lavoratore dipendente potrà richiedere la detrazione tramite la dichiarazione dei redditi. L'azienda dovrà rilasciare un'attestazione contenente, oltre ai propri dati, la dichiarazione dell'avvenuto versamento in nome e per conto del dipendente, l'importo trattenuto e versato a titolo di erogazione liberale, la denominazione dell'associazione o dell'ente promotore.

### Imprese

Ai sensi dell'art. 27 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, sono deducibili dal reddito d'impresa, senza limite di importo, le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite dal terremoto, effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni (anche sindacali e di categoria), comitati ed enti, individuati con decreto dei Prefetti delle Province colpite dal sisma.

Se la donazione è in natura non viene sottoposta a tassazione. I beni ceduti gratuitamente non si considerano, infatti, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e, di conseguenza, non concorrono alla formazione di ricavi o plusvalenze.

La donazione, in denaro o in natura, non è soggetta all'imposta sulle donazioni.